

STATUTO

DEMETRA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOLIGNO PG VIA G. POLANGA 0

Numero REA: PG - 356222

Codice fiscale: 03840000545

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A al n.18253 di raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	È costituita, con sede nel Comune di Foligno, la Società coo-	
	perativa denominata	
	"DEMETRA Società Agricola cooperativa sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
	perative, le disposizioni in materia di società a responsabi-	
	lità limitata, nonché le disposizioni del decreto legislativo	
	del 3 luglio 2017 n. 112, in materia di impresa sociale e le	
	norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 relativo	
	al Codice del Terzo settore, in quanto compatibili con la di-	
	sciplina cooperativistica.	
	Art. 2 (Durata e adesioni)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo a-	
	derisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega	

	nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico mediante lo svolgimento di attività di impresa indicate nel successivo art.4 finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381. e, inoltre, quello di far ottenere ai soci, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	

	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-
	peratori.
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si ap-
	plica il rapporto concernente le differenze retributive tra i
	lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei
	soci, ha per oggetto:
	a) la conduzione di terreni agricoli, acquisiti per affitto,
	acquisto, donazione, comodato ecc. mediante coltivazioni orto-
	frutticole e florovivaistiche adottando tecniche colturali in
	grado di aumentare la fertilità e la vitalità del terreno, con
	il metodo dell'agricoltura biologica/biodinamica;
	b) la gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zootec-
	nici, curandone la conservazione, provvedere alla loro tra-
	sformazione e vendita direttamente o aderendo e partecipando a
	quegli organismi cooperativi ed associazioni di produttori che
	si pongono come obiettivo immediato o futuro il potenziamento
	del potere contrattuale dei produttori agricoli,
	l'eliminazione della rete di intermediazione, la partecipazio-
	ne diretta sul mercato;
	c) l'acquisto di immobili e terreni da adibire ad uso e condu-
	zione agricola, la trasformazione e conservazione dei prodot-
	ti;

d) la gestione di allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni al-	
tro genere di allevamento necessario per la migliore utilizza-	
zione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;	
e) la promozione, il miglioramento tecnico e produttivo della	
terra e degli allevamenti avvalendosi di tecnici esperti del	
settore a cui affidare la direzione tecnica dell'azienda, an-	
che in forme associate con altre cooperative o produttori a-	
gricoli nonché la sistemazione razionale dei fabbricati rura-	
li;	
f) la cura attraverso le proprie attività della formazione	
professionale dei giovani, anche invalidi, promuovendo il re-	
cupero dei valori della terra e del suo equilibrio di vita,	
questo anche in collaborazione con istituzioni e enti scola-	
stici, pubblici e privati, aventi tali funzioni o scopi, a li-	
vello sia regionale che nazionale o dell'Unione Europea;	
g) la Cooperativa potrà svolgere, in collaborazione con Enti	
pubblici, fondazioni o privati, attività di ricerca e di di-	
vulgazione tecnica, economica e sociale;	
h) la cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette	
da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente an-	
che in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
presente Statuto e potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da-	
gli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati al-	
lo sviluppo della cooperazione;	

	i) l'attività di agriturismo;	
	j) la gestione di agriturismo;	
	k) l'attività di Fattoria Didattica: accoglienza ed educazione	
	di gruppi scolastici e offerta di opportunità volte alla cono-	
	scenza delle attività dell'azienda;	
	l) l'attività di Fattoria Sociale: svolgimento dell'attività	
	produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi cultura-	
	li, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a van-	
	taggio di soggetti deboli, in collaborazione con istituzioni	
	pubbliche e con il vasto mondo del terzo settore;	
	m) tutte le attività di vendita, promozione, formazione, rice-	
	zione legate all'agricoltura.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;	
	potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di sta-	
	bile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	

TITOLO III		
SOCI		
Art. 5 (Soci ordinari)		
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al		
minimo stabilito dalla legge.		
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-		
tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una		
capacità professionale, nonché i soci svantaggiati così come		
definiti dalla Legge 381/91, nei settori di cui all'oggetto		
della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-		
giungimento dei fini sociali con la propria attività lavorati-		
va o professionale.		
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello		
scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio		
all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve		
essere coerente con la capacità economica della cooperativa di		
soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle		
strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.		
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'eroga-		
zione del servizio mutualistico in favore dei soci preesisten-		
ti.		
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio im-		
prese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano		
un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con		
quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo ammini-		

	strativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in
	cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.
	Possono essere altresì, ammessi come soci anche elementi tec-
	nici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al
	buon funzionamento della società.
	Art. 5 bis - (Soci volontari)
	Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività
	gratuitamente così come previsto dall'art. 2 Legge 381/1991.
	Art. 5 ter - (Soci persone giuridiche)
	Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così come
	previsto dall'art.11 della Legge 381/91, le persone giuridiche
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanzia-
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
	Art. 6 (Soci speciali)
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una ca-
	tegoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazio-
	ne professionale.
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di
	medio e lungo periodo della cooperativa.
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-

	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio; il socio speciale non può rappre-	
	sentare in assemblea altri soci cooperatori o finanziatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto	

	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-
	stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento
	della domanda.
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi
	previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-
	tività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modali-
	tà e con gli effetti previsti dall'articolo 7.
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità
	previste dall'articolo 12.
	Art. 7 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;	
d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare	

	le disposizioni in materia di società per azioni, gli ammini-	
	stratori devono convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modifi-	
	cazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa de-	
	libera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante	
	socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal precedente art. 7;	

	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese
	di istruttoria della domanda di ammissione;
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-
	stratori;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	c) mettere a disposizione la propria attività lavorativa in
	conformità agli scopi e all'oggetto sociale.
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci.
	Art. 9 (Diritti dei soci)
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi
	all'amministrazione.
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-
	mento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.
	Art. 11 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
	cio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

	mento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo	
	35.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
	cato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	

	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-

	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
	1) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-
	re, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimenti.
	Qualora si verifichi la causa di esclusione di cui al comma
	precedente lettera i), il provvedimento può non essere adotta-
	to qualora il socio possa comunque continuare a contribuire al
	perseguimento degli scopi sociali, in particolare qualora pos-
	sa proseguire attività di volontariato nell'ambito della Coo-
	perativa.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura degli Amministratori, i quali hanno al-
	tresi obbligo di notificare il provvedimento al socio escluso.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-
	data con ricevuta di ritorno o PEC, può attivare le procedure
	arbitrali di cui all'articolo 35.
	Art. 13 (Liquidazione)
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed eventual-
	mente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23 e 26,
	lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in

	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-
	zione del bilancio stesso.
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale asse-
	gnata al socio ai sensi del successivo articolo 23, può essere
	corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, en-
	tro un termine massimo di cinque anni.
	Art. 14 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
	le modalità di cui al precedente articolo 13.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società
	entro 6 mesi dalla data del decesso.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
	2 e 3 del codice civile.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-
	tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione del

	socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo ammi-
	nistrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità
	e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si
	provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-
	rativo.
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio
	d'amministrazione al fondo di riserva legale.
	TITOLO IV
	STRUMENTI FINANZIARI
	Art. 16 (Norme applicabili)
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
	finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.; le partecipazio-
	ni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni.
	Rientrano nella categoria dei soci finanziatori anche i soci
	sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio
	1992, n. 59.
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai
	soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a pro-

	posito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le con-	
	dizioni di trasferimento.	
	Art. 17 (Imputazione a capitale sociale)	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fon-	
	do per il potenziamento aziendale costituito con i conferimen-	
	ti dei soci sovventori così come previsto dall'Art. 24 del	
	presente statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte	
	restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	Art.18 (Trasferibilità dei titoli)	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e	

20 di 45

	il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'impor-	
	to delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 24	
	ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero	
	amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle a-	
	zioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute	
	nel presente statuto.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora	
	siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono	
	tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità	
	di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misu-	
	ra consentita, applicando un coefficiente correttivo determi-	
	nato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che es-	
	si hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di alme-	
	no un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, non-	
	ché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperati-	

	va. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 20 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 19. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori il privilegio opera, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..	
	La delibera di emissione di cui al precedente articolo 19, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziato-	

	ri l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a ri-	
	serva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra ca-	
	pitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio	
	netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci operatori, per il	
	loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore	
	delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della	
	quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da	
	sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il di-	
	ritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decor-	
	so il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di i-	
	scrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla	
	legge, la deliberazione di emissione delle azioni può esclude-	
	re la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo mag-	
	giore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle	
	azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.	

2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 21 (Diritti di partecipazione alle assemblee)

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 27 e seguenti del presente Statuto.

Art.22 (Strumenti finanziari di debito)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle

	d.a.t. del cod. civ..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quan-	
	to previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 23 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	
	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	

statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore da un minimo di 25 euro fino al massimo consentito dalla legge;

2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25;

3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;

4) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci dece-

	duti;	
	5) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	6) dalla riserva straordinaria;	
	7) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori,	
	formate ai sensi dell'articolo 26;	
	8) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed	
	e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 25 - (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'in-	
	tera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	

	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel li-
	bro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i
	requisiti previsti dall'articolo 5.
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrati-
	vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro ses-
	santa giorni al socio interessato, il quale, entro i successi-
	vi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le proce-
	dure arbitrali di cui all'articolo 35.
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di
	relazione sulla gestione.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-
	ne dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre-
	viste dal precedente articolo 23 e, successivamente sulla di-

stribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.
59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio
1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-
mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-
la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-
ci;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti
di amministrazione di cui al precedente articolo 22;

f) la restante parte a riserva straordinaria.

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei
soci finanziatori e le altre destinazioni obbligatorie ai sen-
si di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea può
altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei prece-
denti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della
quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione e della quota del
30% alla riserva legale venga devoluta al fondo di riserva
straordinaria.

TITOLO VII

	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio;	
	2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le	
	linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e	
	delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;	
	3) la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	4) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispon-	
	dere per la loro attività collegiale;	
	5) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sin-	
	dacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da cor-	
	rispondere loro;	
	6) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	8) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze	
	previste per l'assemblea straordinaria;	

	9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
	liquidazione.
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'artico-
	lo 2479-bis del codice civile.
	Art. 28 (Assemblee)
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avvi-
	so contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fis-
	sata in un giorno diverso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pre-
	senti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e
	l'organo di controllo, se nominato.
	Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-
	te informato.
	Art. 29 (Quorum costitutivi e deliberativi)
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
	dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
	aventi diritto al voto.

	Le delibere sono validamente assunte e vincolano tutti i soci,	
	anche assenti o dissenzienti, se prese con la maggioranza as-	
	soluta dei voti esprimibili in assemblea.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presente	
	statuto.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea dal presidente dell'Organo amministrativo ed in	
	sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di que-	
	sti, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	

Art. 33 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

	2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un Presidente e un Vice Presidente che ne fa le veci in caso	
	di assenza o impedimento.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine	
	del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; deve es-	
	sere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di con-	
	trollo, se nominato.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di con-	
	trollo, se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	

gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei
voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,

	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-	
	dita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella	
	medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere	

	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso
	di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in
	carica fino alla sua sostituzione.
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-
	minato. In presenza di amministratori investiti di particolari
	cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo
	amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se
	nominato.
	Art. 34 (Organo di controllo)
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-
	lo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera dei soci, la Coo-
	perativa procede alla nomina dell'organo di controllo costitu-
	ito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Regi-
	stro dei revisori legali dei conti.
	Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla data
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-
	tivo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-
	zioni previste dall'articolo 2399 c.c.
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con de-
	cisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata
	con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'as-	
	semblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a	
	società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento gene-	
	rale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e	
	della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee	
	dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione e	
	del comitato esecutivo, se nominato.	

	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo
	ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di
	legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre
	membri effettivi e due supplenti
	eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme prece-
	dentemente dettate per il sindaco unico.
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei con-
	ti iscritti nell'apposito Registro.
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso, In caso
	di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i
	supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino
	alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da
	adottarsi su iniziativa dell'organo
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati
	scadono insieme con quelli in carica.
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibera-
	zioni collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le
	deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza
	assoluta dei presenti.
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-
	le i motivi del proprio dissenso.
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
	TITOLO VIII

CONTROVERSIE		
Art. 35 (clausola arbitrale)		
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra		
i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponi-		
bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nel-		
le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pub-		
blico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato		
dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo		
la sede sociale.		
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio		
dell'arbitro.		
L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.		
L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.		
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni		
e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.		
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato		
tra le parti.		
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-		
versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ove-		
ro quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto		
diritti disponibili relativi al rapporto sociale.		
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.		
Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.		
TITOLO IX		
SCIoglimento e LIQUIDAZIONE		

	Art. 36 (Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio)
	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ricorrano
	i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice
	civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale,
	con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statu-
	to, decide:
	a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui
	spetta la rappresentanza della Cooperativa;
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-
	sione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,
	in funzione del migliore realizzo.
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-
	luto nel seguente ordine:
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai so-
	ci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente artico-
	lo 26, lettera c) ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;
	all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il
	cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili
	agli stessi spettante;
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

	cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative	
	e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Art.38 (Clausole mutualistiche)	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile, pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	

	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di
	cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.
	Art. 39 (Organi Collegiali - Norma di rinvio)
	La convocazione di organi sociali collegiali (assemblea, con-
	siglio di amministrazione, eventuale Collegio Sindacale) è
	fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunion-
	e, anche fuori della sede sociale purché in Italia, nonché
	l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto con pre-
	avviso di almeno giorni otto e con utilizzo di qualsiasi stru-
	mento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea in-
	formazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile
	documentare la ricezione; il preavviso per le riunioni urgenti
	del Consiglio di Amministrazione può essere inoltrato in ter-
	mini più brevi.
	È ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni col-
	legiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele o

	video conferenza che assicurino il rispetto del metodo colle-	
	giale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in	
	particolare deve essere consentito:	
	- a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare iden-	
	tità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle	
	votazioni;	
	- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti oggetto di verbalizzazione;	
	- agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare	
	alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al	
	collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento	
	della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono	
	presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.	
	Firmato:Menichini Patrizia	
	Candia Silvestri	
	Domenico Pezzella	
	Leonardo Napoleoni	
	Irene Gioli	
	Gallina Aleksandra	
	Alessandro Bellini	
	Notaio Luigi Napolitano (sigillo)	

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Foligno, li 5 aprile 2022
Firmato digitalmente: Luigi Napolitano Notaio